



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE  
DI ROMA

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	VARRONE	CLAUDIO	Presidente
<input type="checkbox"/>	LUNERTI	FRANCO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 8077/10  
- avverso la sentenza n° 144/37/2004  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA  
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 1

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RCC3000035 IRPEG + ILOR 1995

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 8077/10

UDIENZA DEL

SEZIONE 1

05/07/2011 ore 15:00

SENTENZA

N°

576/01/11

PRONUNCIATA IL:

05/07/11

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

13/08/11

Il Segretario

[Signature]

[Signature]

## FATTO

██████████ ricorre contro avviso di accertamento IRPEG e ILOR 1995 che recupera a tassazione interessi attivi maturati su crediti non contabilizzati e indebita deduzione di costi.

La Commissione tributaria provinciale di Roma ha parzialmente accolto il ricorso annullando parte della ripresa relativa al disconoscimento di costi, confermando quella relativa agli interessi non contabilizzati.

Propone appello la ██████████ sostenendo di non avere percepito, per scelta imprenditoriale gli interessi contestati dall'Ufficio mentre i costi disconosciuti anche in sede giudiziale sono riferiti a spese di viaggio dell'amministratore.

Controdeduce l'Ufficio sostenendo che la mancata contabilizzazione di interessi su crediti configura comportamento antieconomico e mancanza di prova circa l'inerenza dei costi disconosciuti.

La Commissione Tributaria Regionale del Lazio accoglieva parzialmente l'appello annullando la ripresa relativa agli interessi confermando quella per indeducibilità dei costi.

Contro la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'Agenzia delle entrate insistendo sulla natura antieconomico del comportamento della società accertata quanto alla mancata contabilizzazione di interessi su crediti e la Corte di Cassazione, con sentenza 11154/10 cassava la sentenza impugnata rinviando ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Lazio ponendo il principio di diritto: "gli interessi moratori conseguiti nell'ambito dell'impresa sono compresi nella previsione dell'art. 56 del TUIR, e debbono essere specificamente conteggiati, in virtù dei principi di trasparenza, codificati dall'art. 2423 c. c. senza che assuma alcun rilievo il fatto che i rapporti di credito e debito, fonte degli interessi in questione, intercorrano tra società del medesimo gruppo".

Riassume il giudizio la ██████████ sostenendo errore nel giudizio della Corte di Cassazione nella qualificazione degli interessi accertati ritenuti di natura moratoria. Asserisce quindi che il principio posto dalla Suprema Corte valido per gli interessi di tale natura non possa invece trovare applicazione in questo giudizio di rinvio non vincolando il giudice, propone inoltre eccezioni ulteriori circa la ripresa contestata. Chiedendo pertanto l'accoglimento del proprio appello.

Si costituisce nel giudizio di rinvio l'Ufficio delle Entrate di ROMA 2 sostenendo la vincolatività del principio posto dalla Corte di Cassazione disponendo il giudizio di

rinvio e l'inammissibilità delle eccezioni ulteriori proposte con l'istanza di riassunzione, chiede quindi il rigetto dell'appello proposto dalla [REDACTED]

#### DIRITTO

Valore assorbente per la soluzione di questo giudizio di rinvio assume l'esame del carattere del principio posto dalla Corte di Cassazione nella sentenza che lo dispone e i suoi effetti sul convincimento del giudice di rinvio. In proposito deve rilevarsi che l'art. 384 c. p. c. prevede che il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione sia vincolante per il giudice di rinvio, al punto che esso, ancorchè inficiato da violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, non può essere disapplicato né dal giudice di rinvio né dalla stessa Corte di cassazione, ulteriormente adita.

Inoltre il giudizio di rinvio è un processo ad istruzione sostanzialmente chiusa in cui è preclusa la proposizione di nuove domande e la richiesta di nuove prove e le parti vengono riportate alla situazione di fatto e di diritto in cui si trovavano al momento dell'instaurazione de giudizio di appello.

Nella specie il principio posto dalla Cassazione è esplicito nel senso di considerare i crediti vantati dalla [REDACTED] come naturalmente produttivi di interessi ai sensi dell'art. 1224 c. c. Inoltre la società ha nel proprio oggetto sociale il compimento di operazioni finanziarie che devono presumersi con fine di lucro ed è pertanto del tutto incomprensibile il comportamento della stessa che nelle operazioni in contestazione asserisce di aver rinunciato agli interessi che per tale motivo non sono stati contabilizzati.

Va quindi ritenuta la legittimità della ripresa operata dall'Ufficio secondo il disposto dell'art. 56 TUIR vigente *ratione temporis*.

Quanto alle ulteriori eccezioni poste dalla [REDACTED] e stesse non possono essere esame stante la preclusione derivante dal carattere di istruzione chiusa del giudizio di rinvio sopra ricordato.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La commissione, in sede di rinvio, respinge l'appello del contribuente. Spese compensate.

Così deciso in Roma, 5 luglio 2011

IL RELATORE.....

IL PRESIDENTE.....